

Avv. Raffaele Marchitelli
NOTAIO
viale Giuseppe Mazzini n. 56, 50132 - Firenze (FI)
tel: + 39 055 2479624 - fax + 39 055 240004
e-mail: rmarchitelli@notariato.it

Allegato B all'atto
N° 1025 del repertorio
N° 8044 della raccolta
in data 26/02/2020

n. 285 Rep. - n. 174 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE MARIA CRISTINA OGIER
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE"
REPUBBLICA ITALIANA**

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate
di FIRENZE
il 27/11/2019
al N° 22224
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno 22 (ventidue) del mese di novembre in Firenze, Viale Galileo n. 12, presso la Casa Famiglia Femminile dell'Associazione Maria Cristina Ogier Onlus, alle ore quindici e minuti quindici.

Davanti a me Avv. Raffaele Marchitelli, notaio in Firenze ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

è personalmente comparso:

CRUCCHI PAOLO, pensionato, nato a Firenze il 15 maggio 1941, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, codice fiscale CRC PLA 41E15 D612Z.

Comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, premesso di intervenire nella sua qualità di Presidente della Associazione di cui infra, mi dichiara che è stata indetta in questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della "ASSOCIAZIONE MARIA CRISTINA OGIER ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" in breve denominata anche "ASSOCIAZIONE MARIA CRISTINA OGIER ONLUS", con sede in Firenze, Via Benedetto Fortini n. 90, cod. fisc. 94070330488, partita iva 04937000489, debitamente iscritta all'Anagrafe Regionale delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica statutaria funzionale all'ottenimento della personalità giuridica.

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Comparsante nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 9 comma 3 del vigente statuto, il quale constata e fa constatare :

- che la presente assemblea, come previsto dall'art. 7 del vigente statuto, è stata regolarmente convocata mediante lettera raccomandata inviata agli aventi diritto in data 13/11/2019, la cui prova di avvenuta ricezione si trova agli atti della associazione;

- che sono presenti, personalmente o per regolare delega, come espressamente attestato dal Presidente, numero diciannove associati su una totalità di ventisei associati, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato dal comparsante e me Notaio, omessane lettura per espressa dispensa del Comparsante stesso;

- che per quanto riguarda la presenza del Consiglio Direttivo:

Crucchi Paolo, sopra generalizzato (Presidente), è presente

Fidolini Vittorio, nato a Figline Valdarno il 5 maggio 1940 (Vice Presidente) è presente

Panero Vittorio, nato a Potenza il 15 giugno 1936 (Tesoriere Consigliere), è assente giustificato

Mancini Maurizio, nato a Firenze il 23 febbraio 1937 (Segretario



Consigliere), è presente;

Grisolia Giovanni, nato a Firenze il 7 ottobre 1947 (Consigliere), è assente giustificato

- che per quanto riguarda la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti:

Così Carlo, nato a Pontassieve il 24 novembre 1939 (Presidente del Collegio) è presente

Notari Donatella, nata a Firenze il 19 marzo 1944 (Revisore Effettivo) è assente giustificata

Vannini Roberto, nato a Firenze il 3 aprile 1950 (Revisore Effettivo) è presente

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti all'assemblea e la regolarità delle deleghe che rimangono agli atti dell'Associazione.

Il Presidente dà atto, pertanto, che la presente assemblea è validamente costituita, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma undici del presente statuto, per discutere e deliberare su quanto posto all'Ordine del giorno.

Il Presidente premette che in prima convocazione - il giorno 21 novembre 2019, alle ore nove e minuti zero, l'Assemblea convocata in questo stesso luogo è andata deserta.

Passando a quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea, quale intervento funzionale all'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica, di modificare il quarto comma dell'art. 7 del vigente statuto prevedendo che l'assemblea sia convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

A questo punto si passa alla votazione, che ha luogo con voto palese per alzata di mano.

L'Assemblea, come constatato, dal Presidente con voto palese per alzata di mano, all'unanimità, con il voto favorevole di diciannove associati,

DELIBERA

A) di approvare la proposta modifica del quarto comma dell'art. 7 del vigente statuto prevedendo che l'assemblea sia convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Il testo del comma 4 dell'art. 7 del vigente statuto (che resta invariato in ogni sua altra parte) viene pertanto così modificato:

"4. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla maggioranza dei consiglieri oppure dall'organo di Controllo."

Viene altresì confermato il mandato attribuito al Consiglio Direttivo e per esso al Legale Rappresentante in ordine alla richiesta di attribuzione della Personalità Giuridica per l'Associazione.

Il Legale Rappresentante è pertanto autorizzato a compiere ogni formalità, o atto necessario per gli adempimenti di legge ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana (o nel diverso Registro tenuto dalla

differente Autorità eventualmente competente per materia e pro-tempore) restando altresì il Presidente autorizzato a introdurre nel testo Statutario le modifiche formali eventualmente richieste per l'ottenimento della personalità giuridica.

Lo statuto dell'Associazione, con la modifica oggi introdotta, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", omessane lettura per espressa dispensa del Comparente, firmato dal Comparente stesso e da me Notaro.

A questo punto, quando sono le ore quindici e minuti trentuno nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara la chiusura dell'assemblea straordinaria, precisando che l'assemblea riprenderà in seguito per la trattazione dei diversi argomenti posti all'ordine del giorno per l'assemblea ordinaria, per la quale, come il Presidente mi conferma, non è stata richiesta la mia verbalizzazione.

Il Comparente consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, nonché ai fini delle disposizioni in materia di "antiriciclaggio".

Ai fini del D.Leg.vo 231/2007, così come modificato dal D.Leg.vo 25.05.2017 n. 90, il Comparente dichiara che la sua condizione/attività è quella indicata nella comparsa del presente atto.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), comma quinto (esenzione dall'imposta di bollo), come resa applicabile dall'art. 104, primo comma, dello stesso D.Lgs 117/2017.

Io Notaio ho letto al Comparente, che lo approva, al cospetto dell'assemblea, il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno su due fogli per sei facciate fin qui.

Sottoscritto alle ore quindici e minuti trentacinque.

F.to Paolo Crucchi

F.to Raffaele Marchitelli Notaio (L.S.)



Allegata "A"
al n° 285
al n° 174

ASSOCIAZIONE MARIA CRISTINA OGIER ONLUS

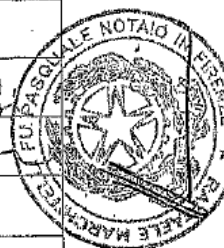
Via B. Fortini, 90 - Firenze

FOGLIO DELLE PRESENZE ASSEMBLEE ASSOCIATI

Nominativi degli associati,, amministratori e sindaci presenti nell'assemblea straordinaria
tenuta in seconda convocazione in Firenze, viale Galileo n.12 il 22/11/2019 alle ore 15,00.

	soci	proprio o delega	firma
1	SERAFIN MARIA GONETTI DAHU	PROPRIO	Dahu
2	RUBIN ALICIA GARINCO	PROPRIO	Algarbi
3	YAHAK ROSWITHA	PROPRIO	Rosby
4	CANNI ALBERTA	DELEGA A SERAFIN MARIA GONETTI DAHU	Dahu
5	BENVENI CRISTIANA	DELEGA A YAHAK ROSWITHA	Rosby
6	BENVENI ENZO	DELEGA A YAHAK ROSWITHA	Rosby
7	NOTARI DONATELLA	DELEGA A YAHAK ROSWITHA	Rosby
8	YUNGAD LOLITA	DELEGA A RUBIN ALICIA GARINCO	Algarbi
9	PUNAY BRENDA	DELEGA A RUBIN ALICIA GARINCO	Algarbi
10	PACIDA FLORENTINA YOFITA	DELEGA A RUBIN ALICIA GARINCO	Algarbi
11	DARI GIO CONDO	PROPRIO	Dari
12	SERBOLI VALENTIA	PROPRIO	Valeria Serboli
13	CRUCCHI PAOLO	PROPRIO	Crucchi
14	FIOGLINI VITTORIO	PROPRIO	Vittorio
15	LASCIALFARI ETANUELA	PROPRIO	Etanuela
16	MARELLI MAURIZIO	PROPRIO	Maurizio Marelli
17	COSI CARLO	PROPRIO	Così Carlo
18	PONCE DI LVA	DELEGA A SERAFIN MARIA GONETTI DAHU	Dahu
19	VANNINI ROBERTO	PROPRIO	Roberto Vanni

Canali Paolo
Canali



STATUTO

1) COSTITUZIONE

1. E' costituita la "Associazione Maria Cristina Ogier Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche come "Associazione Maria Cristina Ogier Onlus".

A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione assumerà la denominazione "Associazione Maria Cristina Ogier Ente del Terzo Settore" in breve denominabile anche come "Associazione Maria Cristina Ogier ETS".

A decorrere dalla stessa data, la nuova denominazione sarà usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2) SEDE

1. L'Associazione ha sede in Firenze, Via Benedetto Fortini n. 90.

3) OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione opera in particolare nel campo degli interventi e servizi sociali (ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, nonché ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni) e delle prestazioni socio-sanitarie (di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001- G.U. 129 del 06.06.2001 - e successive modificazioni) a favore dei disabili, degli emarginati, degli anziani, delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, assicurando le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale.

L'associazione potrà svolgere altresì attività di beneficenza, di sostegno a distanza e di cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. L'Associazione potrà esercitare, come anche previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), attività diverse da quelle sopra previste (ma secondarie e strumentali rispetto a queste ultime) conformandosi, a partire dall'entrata in vigore dell'apposito decreto ministeriale, ai criteri e limiti ivi definiti. L'organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività appena menzionate nelle forme e con i documenti previsti dalla legge.

L'Associazione potrà svolgere, come anche previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e

Allegato "B"
al n. 285 Rep.
al n. 174 Fasc.



immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- contributi e donazioni ricevuti da persone fisiche, persone giuridiche ed enti pubblici e privati di qualsiasi natura.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'Ammissione e del versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

5) FONDATORI e SOCI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Possono essere ammessi all'Associazione coloro che ne facciano domanda per iscritto e che si impegnino a partecipare attivamente ai programmi dell'Associazione.

Gli Associati sono:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;

Sono Associati Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Sono Associati Ordinari coloro che vengono successivamente ammessi a far parte dell'Associazione.

L'appartenenza all'una o all'altra categoria non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti e ai doveri degli associati nei confronti dell'Associazione.

2. Ciascun associato ha pari diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

3. Ciascun associato maggiore d'età ha pari diritto di voto

nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

4. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pertanto l'adesione all'associazione è sempre a tempo indeterminato.

5. La domanda di adesione all'associazione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo.

Può chiedere di aderire all'associazione chi dichiara di condividerne gli scopi sociali e si impegna a rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti.

6. Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento. Il diniego deve essere motivato.

7. La qualità di Associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

8. Gli associati possono recedere dall'associazione in ogni momento. La comunicazione del recesso deve essere rivolta al Consiglio Direttivo, la sua efficacia decorre dall'inizio del secondo mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui sopra.

9. In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento della quota oppure di altri gravi e fondati motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento, motivato, di esclusione.

Contro il diniego di ammissione ovvero contro la delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo è ammesso il reclamo, entro trenta giorni successivi dalla comunicazione del diniego o dell'esclusione, dinanzi all'assemblea. In caso di reclamo, l'esclusione ha effetto dalla delibera dell'assemblea che eventualmente confermi la decisione del Consiglio Direttivo.

6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- l'Organo di Controllo ove nominato.

7) ASSEMBLEA.

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati con diritto di voto.

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e dell'Organo di Controllo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione



comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto;

4. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla maggioranza dei consiglieri oppure dall'organo di Controllo.

5. La convocazione è fatta mediante comunicazione (inviata con lettera raccomandata a.r., o con altro strumento che consenta il riscontro della ricezione) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

6. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti gli aderenti e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (ove nominato).

7. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

9. Ogni aderente all'Associazione - che sia regolarmente iscritto nel libro degli associati - ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. L'eventuale delega può essere conferita solamente ad altro associato che non sia componente del Consiglio Direttivo, componente dell'Organo di Controllo, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

11. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea fra i soci, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

4. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5. Il ruolo di Consigliere, così come la partecipazione agli altri organi dell'Associazione, è svolto a titolo completamente gratuito e non prevede alcun compenso salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per sole ragioni di ufficio.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, con procura conferita dal Legale Rappresentante, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata a.r. o altro metodo che consenta il riscontro della ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a



deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

14. La riunione può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, con le modalità ed alle condizioni già indicate per l'assemblea.

9) IL PRESIDENTE.

1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10) IL VICE PRESIDENTE.

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11) IL TESORIERE.

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne organizza e gestisce la contabilità, effettua le relative verifiche controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

12) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro degli associati;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

2. I libri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui al comma 1, lettera d) è tenuto a cura

dell'Organo di controllo.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta motivata da presentare agli organi associativi indicati al comma 2.

13) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo deve essere nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e può essere monocratico o collegiale.

I componenti dell'organo di Controllo possono essere anche non associati.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

2. Se l'organo di controllo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo (o l'unico componente in caso di organo monocratico) deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice civile.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell' art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14) VOLONTARI

1. I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo



forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. L'Associazione iscrive i propri volontari in un Registro appositamente istituito.

15) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO.

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (formato dai documenti richiesti dalla normativa applicabile) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. I bilanci approvati dall'Assemblea saranno depositati, nelle forme di legge, presso gli uffici indicati nella normativa *pro tempore* vigente.

5. Nei casi previsti dalla legge l'Associazione approverà e depositerà il Bilancio Sociale redatto in conformità alla vigente normativa.

16) AVANZI DI GESTIONE.

1. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano espressamente consentite dalla normativa vigente e applicabile all'Ente.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17) SCIoglimento.

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad enti da individuarsi dall'assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs 117/2017 (o comunque in conformità alla normativa *ratione temporis* applicabile), previo parere ai sensi di legge dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 citato (o comunque dell'organo *ratione temporis* competente), salva diversa destinazione imposta dalla legge.

18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Firenze.

19) LEGGE APPLICABILE.

1. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le disposizioni vigenti e applicabili all'Associazione.

2. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore (D.Lgs n. 117/2017) e fino al termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs n. 117/2017 cit., l'Associazione resta transitoriamente soggetta a quanto previsto al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3. Ogni disposizione del presente statuto eventualmente incompatibile con quanto previsto dal predetto D.Lgs 460/1997 è da intendersi inefficace fino al termine di cui all'art. 104, comma secondo, del Codice del Terzo settore.

F.to Paolo Crucchi

F.to Raffaele Marchitelli Notaio (L.S.)



Certifico io sottoscritto Avv. Raffaele Marchitelli, Notaio in Firenze, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.

CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA
CARTACEA SOSTITUTIVA DI DOCUMENTO INFORMATICO
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE CON FIRMA DIGITALE
AUTENTICATA

Certifico io sottoscritto Marco Casini, Notaio in Firenze, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili di Firenze, Pistoia e Prato, con sede in Firenze Via delle Mantellate n.9, che la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), già modificato dall'art.16 del D.Lgs 30 dicembre 2010 n.235, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile. L'originale documento informatico è stato firmato mediante firma qualificata dal Dottor Raffaello Marchitelli, Notaio in Firenze (numero di serie 3e ec); risulta la vigenza del certificato di firma rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority.

Firenze, Via delle Mantellate n. 9, oggi 26 (ventisei) febbraio 2026
(duemilaventisei)

